ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-6048 del 30/10/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Lughese senza numero civico, richiesta dalla società Recter S.r.l. per progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58) per rinnovo del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-6302 del 30/10/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno trenta OTTOBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Lughese senza numero civico, richiesta dalla società Recter S.r.l. per progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58) per rinnovo del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VERIFICATO il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico del Fiume Po;

RICHIAMATA la vigente Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-4848 del 24/09/2018, adottata da Arpae - AACM e rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con atto n. 1401 del 26/09/2018 e con scadenza di validità in data 04/06/2026 alla società Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l. (C.F. e P.IVA 00287060370), così come volturata da Arpae - AACM con DET-AMB-2019-4653 del 10/10/2019 (rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con atto n. 2117 del 21/10/2019) alla società Recter S.r.l. (C.F. e P.IVA 00287060370) e modificata da Arpae - AACM con DET-AMB-2023-2561 del 18/05/2023 e con DET-AMB-2024-3620 del 28/06/2024, per area di gestione del progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58) svolta presso l'impianto in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Comunicazione in materia di rifiuti {Soggetto competente Arpae - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Imola};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Nuovo Circondario Imolese in data 29/05/2026 e acquisita da Arpae con PG/2026/101066 del 04/06/2026 (**pratica Sinadoc 17240/2026**) dal legale rappresentante della società Recter S.r.l. (C.F. e P.IVA 00287060370), con sede legale in Comune di Faenza (RA), Via Vittime Civili di Guerra n. 5, per il rinnovo della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente al progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58) svolto presso l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Lughese senza numero civico, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Comunicazione in materia di rifiuti {Soggetto competente Arpae - AAEME};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente SUAP del Nuovo Circondario Imolese quale soggetto delegato dal Comune di Imola};

RILEVATO CHE l'istanza di rinnovo è stata presentata per richiesta di proroga dal 04/06/2026 al 04/06/2029, per riuscire a concludere i lavori del progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58), con dichiarazione di invarianza della matrice di impatto acustico;

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

<u>Normativa in materia di Rifiuti (artt. 215-216 del D.Lgs. n. 152/2006)</u>

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte IV - Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata.
- D.Lgs. 101/2020, Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (20G00121).

- Regolamenti europei n. 333/2011 "Rottami metallici", n. 1179/2012 "Rottami vetrosi" e n. 715/2013 "Rottami di rame". Riferimenti della convenzione stipulata con la Provincia per l'esercizio di tale funzione.

- D.Lgs. 151/2005 e il D.Lgs. n. 49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

- D.M. 05/02/1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"*.

- D.M. 161/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate".

- Decreti Ministeriali (D.M.) n. 22/2013 "Combustibile Solido Secondario – CSS", n. 69/2018 "Conglomerato bituminoso - Fresato d'asfalto", n. 62/2019 "Prodotti assorbenti per la persona", n. 78/2020 "Gomma riciclata da pneumatici fuori uso", n. 188/2020 "Carta e cartone" e n. 127/2024 "Costruzione e demolizione").

- La convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPA, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216 D.Lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09/05/2016 la Città Metropolitana di Bologna esercita attraverso Arpae, ed i successivi rinnovi della convenzione medesima.

- Circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*" e il D.P.C.M. 27/08/2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna.

- D.M. 350/1998 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*".

- D.P.R. 151/2011 "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*".

- Legge 1 dicembre 2018 n. 132, relativamente alla predisposizione di un piano di emergenza nel rispetto di quanto previsto art. 26 bis "*I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna*".

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;

- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO ATTO che in base alla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Imola n. 8 del 24 gennaio 2023 e relativi allegati quale parte integrante del presente provvedimento di AUA, il sito continuerà a ricevere i seguenti materiali e rifiuti per una capacità complessiva pari a 88.343 tonnellate ed in particolare:

- rifiuti identificati dal CER 170504 - terre e rocce da scavo diverse di quelle di cui alla voce 17.05.03*;
- materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (End of Waste), ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006 costituti da terre prodotte da impianti di recupero di rifiuti a base terrosa, autorizzati;
- terre e rocce da scavo identificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs.152/2006 e del D.P.R. 120/2017;

DATO ATTO che il Comune di Imola con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 12/05/2026 ha preso atto della proroga al 04/06/2029 dei termini della convenzione urbanistica inerente il progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58);

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AAEME con nota PG/2026/103230 del 08/06/2026 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Imola e SUAP del Nuovo Circondario Imolese - soggetto delegato dal Comune di Imola) l'espressione dei pareri di competenza e contestualmente comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 15/06/2026, acquisita agli atti di Arpae con PG/2026/108161 del 15/06/2026, richiedeva alla società istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad Arpae con note acquisite con PG/2026/124280 del 08/07/2026 e con PG/2026/128478 del 14/07/2026;
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/130075 del 16/07/2026 richiedeva ai soggetti competenti (SUAP del Nuovo Circondario Imolese - soggetto delegato dal Comune di Imola) l'espressione dei pareri finali di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Nulla osta urbanistico/edilizio del Comune di Imola (PG/2026/121183 del 02/07/2026);

CONSIDERATO che alla data di redazione del presente atto il SUAP del Nuovo Circondario Imolese - soggetto delegato dal Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per la matrice di impatto acustico;

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae P85000/ER, il presente rinnovo di AUA sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate;

DATO ATTO che Arpae - AAEME ha attivato la procedura di verifica antimafia nell'ambito della quale la società istante risulta iscritta dalla Prefettura di Ravenna come risulta dal Fasc. 6330/2013/VIII/Area I^/Ant./W.L. del 31/10/2025 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 (WHITE LIST);

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.2.2.1 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Soggetto competente in materia di impatto acustico da Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna.

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Recter S.r.l., per il progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58) svolto presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche

dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Recter S.r.l. (C.F. e P.IVA 00287060370) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Imola, via Lughese senza numero civico, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Rifiuti	Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs 152/2006	Arpae
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "*Allegato A - Comunicazione in materia di rifiuti*" di competenza di Arpae - AAEME con richiamo alla planimetria di riferimento;

- "*Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico*" di competenza del SUAP del Nuovo Circondario Imolese quale soggetto delegato dal Comune di Imola con richiamo alla dichiarazione acustica.

3. DI SOSTITUIRE la succitata precedente AUA, adottata da Arpae - AACM con DET-AMB-2018-4848 del 24/09/2018, con scadenza di validità in data 04/06/2026, e dei successivi atti di Arpae - AACM di voltura con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-4653 del 10/10/2019 e di modifica con Determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2023-2561 del 18/05/2023 e n. DET-AMB-2024-3620 del 28/06/2024, e contestualmente richiede al SUAP del Nuovo Circondario Imolese di provvedere alla sostituzione del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Nuovo Circondario Imolese ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Imola e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010 avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso,. In alternativa, gli interessati possono proporre ricorso straordinario ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Responsabile
AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA
Leonardo Palumbo
(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Recter S.r.l. - Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58)

Comune di Imola (BO), via Lughese senza numero civico

ALLEGATO A

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

1. Descrizione dell'impianto

Il progetto di recupero ambientale dell'area era stato concepito per il riempimento dell'area dell' ex-cava Malsicurina localizzata in via Lughese, classificata dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come ambiti N57 e N58 (come da delibera CC n. 177 del 14/12/2017 di variante al RUE), ai fini del ripristino originario dell'area. L'area in oggetto era costituita da due ambiti territoriali contigui e gestiti fino al 20/10/2019, rispettivamente dalla società Recter S.r.l. e C.T.I. (Cooperativa Trasportatori Imolesi) Soc. Coop a r.l. e che a decorrere dal 21/10/2019, sono gestiti esclusivamente da Recter S.r.l. come da atto di voltura adottato con determina n. DET-AMB-2019-4653 del 10/10/2019 e rilasciato dal SUAP con atto monocratico 2117 del 21/10/2019.

Detto progetto è stato approvato inizialmente con permesso di costruire e successiva iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti con n. 95935/2013. Successivamente il Comune di Imola con atto monocratico[1] comunale n. 101 del 05/06/2018, ha riapprovato il progetto che prevedeva il riempimento della zona depressa rispetto al piano di campagna circostante, mediante l'utilizzo di rifiuti non pericolosi identificati dal CER 170504 - *terre e rocce da scavo diverse di quelle di cui alla voce 17.05.03*,* rientranti nella tipologia 7.31 bis dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/98. Il conferimento di detti rifiuti a base di terre e rocce da scavo era subordinato al rispetto di concentrazioni delle sostanze pari o inferiori ai valori limite previsti dalla colonna A della Tabella 1[2] dell'allegato 5 Titolo V, alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, compatibilmente a destinazioni ad uso verde pubblico e residenziale, nonché al rispetto delle concentrazioni limite dell'eluato prodotto a seguito del test di cessione, ai sensi dell'allegato 3 al DM 05/02/1998.

Il Comune di Imola, ha autorizzato il progetto di recupero ambientale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 gennaio 2023, successivamente rettificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 febbraio 2023, valutando detto progetto conforme agli strumenti urbanistici comunali e sovraordinati (Piano Territoriale Metropolitano della Città Metropolitana di Bologna) vigenti, e ridefinendo i termini temporali di completamento per entrambi i comparti N57 e N58 e i materiali conferibili per il ripristino dello stato originario dei luoghi. Il gestore ha richiesto una modifica non sostanziale di AUA a questa Agenzia ARPAE AACM di Bologna e con determina n. 2023-2561 del 18/05/2023 è stata rilasciata detta modifica.
La società Recter Srl, al fine di incrementare i conferimenti di rifiuti nel sito ha richiesto nel 2024 una modifica non sostanziale di AUA in atti PG 70923 del 17/04/2024, con richiesta di incremento

[1] Commissario straordinario

[2] Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

dei mezzi da n. 30 a n. 60 al giorno. Per tale modifica sono stati richiesti i rispettivi pareri di competenza riguardo gli aspetti urbanistici ed acustica, al Comune di Imola come da nota in atti PG 73566 del 19/04/2024. Il Comune di Imola ha espresso il proprio nulla osta sia per gli aspetti urbanistici come da nota in atti PG 95812 del 24/05/2024 che per la matrice rumore in atti PG 109933 del 14/06/2024.

Con atto dirigenziale n. 522 del 04/05/2026 è stato preso atto del completamento dei lavori di recupero ambientale nell'ambito N57 - via Lughese Nord ed è stata svincolata la relativa fidejussione (polizza n. 2374400) di Euro 165.350,00 rilasciata dalla ditta COFACE.

Ad oggi rimane il riempimento di progetto dell'ambito N58 di capacità complessiva pari a 485.962 tonnellate. Con riferimento a tale ambito alla data del 30/06/2026 risulta una capacità residuale di 88.343 tonnellate.

In considerazione della capacità residuale sopra indicata nel sito di via Lughese Recter Srl ha presentato domanda di proroga del progetto di ripristino ambientale per consentirne l'ultimazione dei lavori. Il Comune di Imola ha prorogato quindi i termini temporali *ope legis* come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 12 Maggio 2026 fissando il nuovo termine 04/06/2029.

	RECTER Srl ambito N58
Durata massima attività	fino al 04/06/2029
Capacità residua per il riempimento dell'ex cava, per l'ambito N58 alla data del 30/06/2026	88.343 tonnellate[3]

Il sito continuerà a ricevere i seguenti rifiuti:

- rifiuti identificati dal CER 170504 - *terre e rocce da scavo diverse di quelle di cui alla voce 17.05.03*;*

Sulla base della sopracitata proroga da parte del Comune di Imola, che ha rideterminato i termini temporali del progetto di recupero ambientale ope legis come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 12 Maggio 2026 si ritiene di poter rinnovare l'iscrizione dell'attività di recupero ambientale fissando il nuovo termine al 04/06/2029[4] e di valutarla conforme ai presupposti ed ai requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 05/02/1998, in base a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

[3] In detto quantitativo possono essere ricompresi come da progetto approvato dal Comune di Imola con Deliberazione del Consiglio Comunale 8 del 24 gennaio 2023 anche:
- terre cessate dalla qualifica di rifiuto (*End of Waste"*), ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs152/2006 "costituti da terre prodotte da impianti di recupero di rifiuti a base terrosa, autorizzati;
- terre e rocce da scavo identificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs 152/2006 e del D.P.R. 120/2017;

[4] Termine definito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 12 Maggio 2026;

2. Attestazione iscrizione

Iscrive la società **Recter S.r.l..** con sede legale in **Via Vittime Civili di Guerra, 5 FAENZA (RA)**, e sede operativa in **Comune di Imola, Via Lughese SNC**, identificato dall'ambito N58 al **n° 90995 del 19/05/2026**[5], nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna.
Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.
La presente iscrizione è valida fino al **04/06/2029**.

3. Prescrizioni gestionali sito specifiche:

L'attività di gestione dei rifiuti, "Progetto di recupero ambientale (R10)" coerentemente alla comunicazione presentata e al D.M. 05/02/1998, è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni.

Condizioni di ammissibilità

a) Il quantitativo massimo di rifiuti di cui al successivo punto lett. b) complessivamente conferibili all'impianto (ambito N58 come da progetto approvato dal Comune di Imola) per l'operazione di recupero R10, è **pari a 88.343 tonnellate**[6] **.** Fermoresta che il numero massimo di automezzi/giorno in ingresso conferenti i rifiuti/EOW/sottoprodotti è pari a 60.

b) Sono ammessi a recupero i rifiuti non pericolosi identificati dal CER 170504 - *terre e rocce da scavo diverse di quelle di cui alla voce 17.05.03* (attività di recupero 7.31 bis. 3 lett b) dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/98;*

c) Il conferimento dei rifiuti di cui al precedente punto lett. b), è subordinato al rispetto di concentrazioni delle sostanze pari o inferiori ai valori limite previsti dalla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 Titolo V, alla Parte Quarta del D.lgs 152/06, compatibilmente a destinazioni ad uso verde pubblico e residenziale, nonché al rispetto delle concentrazioni limite dell'eluato prodotto a seguito del test di cessione, ai sensi dell'allegato 3 al DM 5/02/1998;

d) Il conferimento dei materiali terrosi EoW[7] e sottoprodotti ammessi a conferimento come da progetto approvato dal Comune di Imola Deliberazione del Consiglio Comunale 8 del 24 gennaio 2023, è subordinato al rispetto delle concentrazioni delle sostanze pari o inferiori ai valori limite previsti dalla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 Titolo V alla Parte Quarta del D.lgs 152/06, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dall'autorizzazione degli impianti di produzione di detti End of Waste. Per quanto riguarda invece le terre e rocce di scavo qualificate come sottoprodotti, le stesse devono rispettare le condizioni stabilite nel Piano di utilizzo comunicato agli enti competenti o autorizzato dagli stessi in conformità al DPR 120/2017 ed eventuali aggiornamenti;

Verifiche analitiche in ingresso:

[5] Dalla data di ricevimento del presente atto

[6] Quantitativo aggiornato al 30/06/2026 comprensivo anche delle terre cessate dalla qualifica di rifiuto (*End of Waste"*), ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs152/2006 "costituti da terre prodotte da impianti di recupero di rifiuti a base terrosa, autorizzati e dalle terre e rocce da scavo identificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 e del D.P.R. 120/2017.

[7] Terre cessate dalla qualifica di rifiuto (*End of Waste"*), ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs152/2006 "costituti da terre prodotte da impianti di recupero di rifiuti a base terrosa, autorizzati e dalle terre e rocce da scavo identificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 e del D.P.R. 120/2017.

e) per i rifiuti in ingresso dovrà essere effettuata un'analisi secondo il profilo analitico di base che dovrà prevedere la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti, a cui dovranno essere aggiunte altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 in base alle informazioni sulle attività svolte sul sito ed in base agli esiti di eventuali indagini ambientali preliminari o piani di caratterizzazione ambientale effettuati sul sito di produzione. Le analisi chimico-fisiche sul rifiuto tal quale dovranno essere ripetute, dopo la prima analisi, almeno ogni 3.000 t, per ciascun cantiere di provenienza/luogo di produzione.

f) Qualora il gestore intenda effettuare propri controlli analitici sul rifiuto in ingresso, all'interno dell'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti terrosi, dovrà essere predisposta, all'occorrenza,un'area di stoccaggio provvisorio di rifiuti, per il campionamento ed in attesa degli esiti analitici;

Condizioni generali

g) Nella gestione dell'attività si dovranno evitare i ristagni e ruscellamenti oltre i confini aziendali delle acque meteoriche di dilavamento; inoltre non dovranno essere creati cumuli di rifiuti se non per il tempo utile all'abbancamento e/o ai relativi campionamenti sopra richiamati.

h) *Le disposizioni del progetto approvato con* Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 gennaio 2023, successivamente rettificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 febbraio 2023 del Comune di Imola, e relativa proroga ope legis emanata Deliberazione del Consiglio Comunale 132 del 1205/2026 costituiscono parte integrante dell'atto e relativi elaborati allegati.

4. Altre prescrizioni:

a) Dovrà essere comunicata all'Autorità Competente (Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME) qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

b) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[8].

c) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale.

d) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

e) Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere effettuato a favore di Arpae - AAEME il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione; per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **490,63 €**, che vanno versate a favore di Arpae - AAEME con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale;

[8] Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

Il pagamento potrà avvenire solo mediante PagoPA preventivamente inviato da Arpae – AAEME.

f) L'iscrizione nel registro delle imprese **è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti**[9].

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

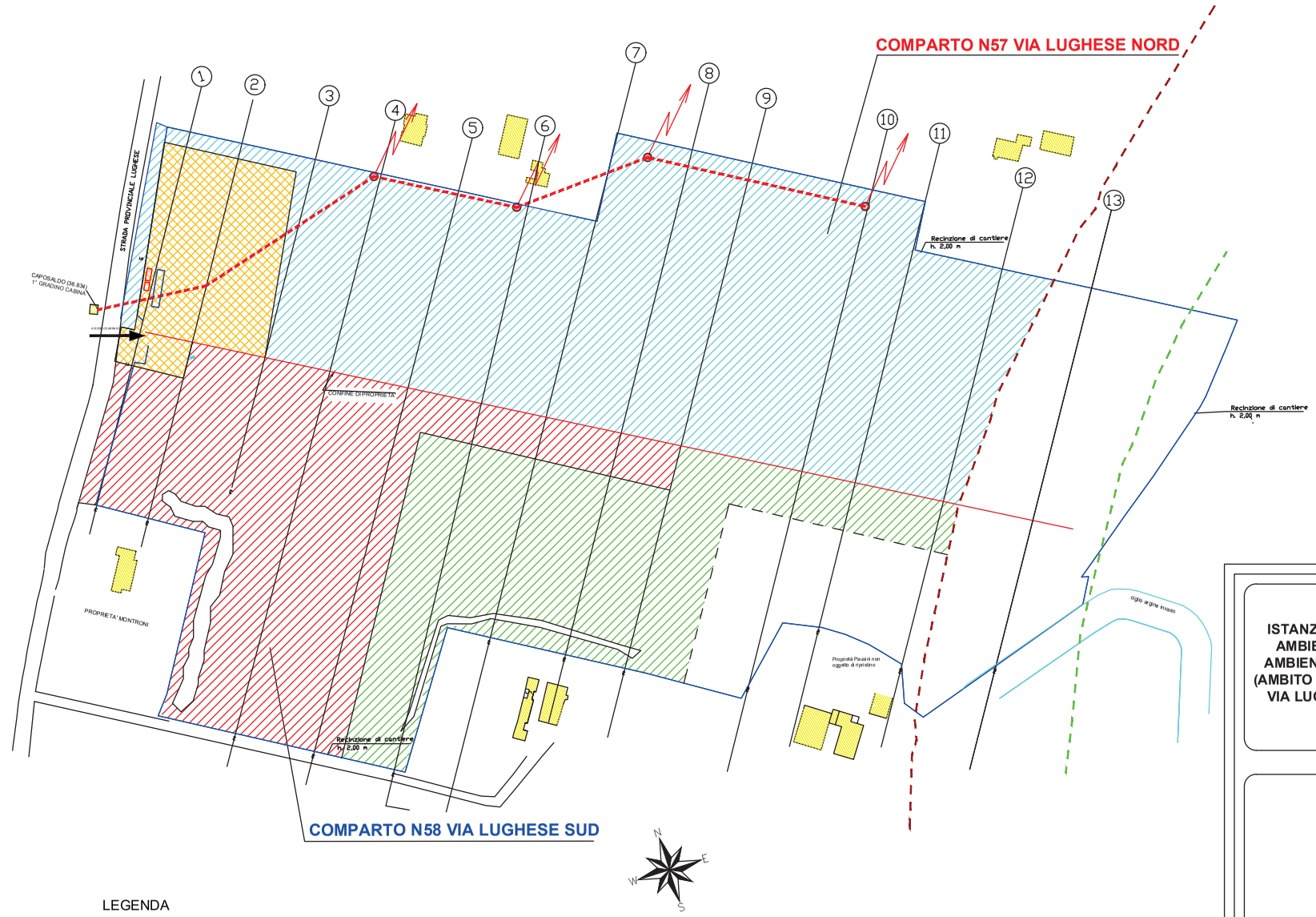
- Documentazione Tecnica inerente la Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di Rifiuti allegata all'istanza di rinnovo di AUA (agli atti di Arpae - AAEME in data 19/05/2026 al PG/2026/90995) e successiva documentazione integrativa.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 gennaio 2023 e relativi allegati quale parte integrante del presente provvedimento, successivamente rettificata rilasciata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 febbraio 2023.
- Deliberazione del Consiglio Comunale 132 del 1205/2026;

- - - - - - - - - - - - - - -

Pratica Sinadoc 17240/2026

Documento redatto in data 30/10/2026

[9]Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21/07/1998.



LEGENDA

- LIMITE PPGR e PTCP
- RISPETTO D.Lgs 42/2004 (PSC NTA Art.2.1.14)
- TRACCIATO LINEA ELETTRICA HERA
- PALO LINEA ELETTRICA AEREA
- TOMBAMENTO COMPLETATO FINO A QUOTA -1,00 DAL PIANO CAMPAGNA
- TOMBAMENTO PARZIALMENTE COMPLETATO
- RIPRISTINO COMPLETATO
- AREA COMUNE DA RIPRISTINARSI AL TERMINE DI TUTTI GLI INTERVENTI

ISTANZA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE (R10) EX CAVA MALSICURINA SUD (AMBITO N58) - RECTER S.R.L. - COMUNE DI IMOLA, VIA LUGHESE SNC (D.P.R. 13 MARZO 2013 N.59)

Recter S.r.l.
Via Vittime Civili di Guerra, 5
48018 Faenza (RA)

Denominazione:
PLANIMETRIA STATO ATTUALE

CODICE ELABORATO:
ALLEGATO 1

Revisione	Data aggiornamento	Note	Redatto da	Controllato da	Approvato da
04	30/06/2026	Aggiornamento per rinnovo AUA	F. RITROVATO	A. SPERANZA	A. PURICELLA
03	09/01/2026	Aggiornamento	F. RITROVATO	A. SPERANZA	A. PURICELLA
02	31/12/2024	Aggiornamento	F. RITROVATO	A. SPERANZA	A. PURICELLA
01	31/12/2023	Aggiornamento	F. RITROVATO	G. PESCE	A. PURICELLA
00	OTTOBRE 2022	Emissione	F. RITROVATO	G. PESCE	A. PURICELLA

Scala: -

Note:

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Recter S.r.l. - Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58)

Comune di Imola (BO), via Lughese senza numero civico

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 18/05/2026 dal Legale Rappresentante della società Recter S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che nulla è mutato rispetto alla precedente AUA.

- Visto alla data di redazione del presente allegato il SUAP del Nuovo Circondario Imolese quale soggetto delegato dal Comune di Imola, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

2. Prescrizioni

a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola con parere acustico Prot. n. 12305 del 30/03/2023 (agli atti di Arpae con PG/2023/56884 del 31/03/2023). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 10517/2018, sinadoc n. 12362/2023 e sinadoc n. 16616/2024).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 18/05/2026 dal Legale Rappresentante della società istante relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2026/101066 del 04/06/2026).

- - - - - - - - - - - - - - -

Pratica Sinadoc n. 17240/2026

Documento redatto in data 30/10/2026

CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI

Prot. Gen. cfr. file segnatura .xml
Del cfr. file segnatura. xml

ARPAE
- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
- Distretto Pianura Imola - sede di Imola
aoobo@cert.arpa.emr.it

E p.c. Comune di Imola
Servizio Tecnico Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente

Oggetto: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 *(Pratica SUAP n.122/2019)*
Istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (ai sensi DPR n. 59/2013) per attività RECTER S.R.L. sita in Imola in Via Lughese - ex cava Malsicurina - Ambito N58 - Progetto di recupero ambientale - Parere condizionato per aspetto acustico -

Richiamati l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-4848 del 24/09/2018 dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 1401 del 26/09/2018), e il provvedimento di voltura adottato con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4653 del 10/10/2019 dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 2117 del 21/10/2019);

In riscontro alla Vs. comunicazione Prot. num. 44631 del 13/03/2023 di avvio di procedimento di modifica non sostanziale di Aua, pervenuta al ns. Prot. Gen. 9689 del 14/03/2023;

Rilevato che la Vs. comunicazione sopra richiamata specifica i pareri attesi per il procedimento in oggetto;

Richiamata la delibera GC n. 8 del 24/01/2023 avente ad oggetto "Approvazione progetto di recupero ambientale ex art. 5 DM 05/02/1998 Ambiti N57 e N58 (ex cava Malsicurina) - ditta Recter srl";

Visto il verbale della conferenza di servizi allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla delibera GC n. 8 del 24/01/2023 sopra richiamata, che riporta prescrizioni in materia acustica;

si esprime, per l'aspetto acustico, parere condizionato alle seguenti prescrizioni:

- *per la matrice rumore la ditta all'atto del ricevimento del nuovo atto di AUA per i comparti N57 e N 58 dovrà presentare, al momento in cui tutte le lavorazioni saranno a regime e comunque non oltre 90 giorni, un nuovo studio acustico che tenga in considerazione le lavorazioni che vengono svolte nelle aree destinate al riempimento, ove insistono a confine anche i ricettori sensibili.*
- *Lo studio oltre ai rilievi ed alle valutazioni fonometriche dovrà contenere anche la documentazione sui quantitativi di rifiuti in entrata all'impianto (es. fogli registro carico e*

arpa.Arpae Emilia-Romagna - Prot. 31/03/2023.0056884.E

scarico e relativi FIR) riferita ai giorni di misura, descrizione delle attività svolte e delle apparecchiature in funzione al momento degli accertamenti fonometrici.

- *Lo studio acustico dovrà essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti assoluti di immissione per la Classe Acustica di appartenenza ed il rispetto del valore limite differenziale di immissione sonora presso i limitrofi ricettori abitativi, così come previsto dal DPCM 14/11/97.*

Distinti saluti.

Il Dirigente
Arch. Alessandro Bettio
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005 e ss. mm. e ii.)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.